

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 078/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**1. RICORSO PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2017 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. DANIELE FAGGIANO SEGUITO GARA PARMA/PORDENONE DEL 05.02.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 07.02.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC. PROVEDEL IVAN CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DELL'11.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 12.02.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Provedel Ivan, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata effettiva di gara e commuta la seconda giornata nell'ammenda di €2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componente; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**3. RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERETTI" SAMBENEDETTESE/MODENA DEL 28.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 75/TB del 01.02.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese ARL di San Benedetto del Tronto (AP), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CALC. VERNA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VIRTUS ENTELLA DEL 4.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 7.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Verna Luca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 16 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio